

Pubblicato il 18/11/2020

N. 00396/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00264/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 264 del 2020, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avvocato Caterina Bove, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Pordenone, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, presso la quale è, del pari, per legge domiciliato in Trieste, piazza Dalmazia, 3;

per l'annullamento, previa sospensione cautelare

- del provvedimento emesso dal Prefetto di Pordenone dd. 29.5.2020, notificato in data 9.6.2020, Prot. Questura di Pordenone 30833/2020;
- della richiesta di recupero somme dd. 29.5.2020, notificato dalla Questura di Pordenone in data 9.6.2020;
- di ogni altro atto allo stesso preordinato, precedente, successivo, consequenziale,

o comunque connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Prefettura di Pordenone;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che dispone che *“le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021...”*;

Relatore nella camera di consiglio telematica del giorno 11 novembre 2020 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorrente chiede l'annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento prefettizio in epigrafe compiutamente indicato, con cui, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 (*“accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti”*), gli sono state revocate le misure di accoglienza precedentemente accordate, nonché, in applicazione del successivo comma 6, imposto l'obbligo di *“rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito”*;

Considerato che chiede, inoltre, l'annullamento anche del successivo atto con cui gli è stata intimata la restituzione della somma di €9.619,38 corrispondente alle misure fruite nel periodo dal 20 gennaio al 21 dicembre 2019, pena il suo recupero forzoso, con ulteriore aggravio di spese di procedimento e assistenza legale necessaria, oltre agli interessi di legge;

Considerato che il ricorso è affidato ai seguenti mezzi:

1. *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 20 par. 3, 5 e 6 e 17 par. 3 e 4 della direttiva 2013/33/UE e dell’art. 23 comma 6 d.lgs 142/2015 interpretato alla luce dell’art. 17 comma 4 direttiva 33/2013/UE. Eccesso di potere per sviamento - assenza dei presupposti per la misura della revoca dell’accoglienza”*, con cui il ricorrente lamenta che la normativa interna, operando un non corretto recepimento delle norme della direttiva comunitaria, non prevede alcuna graduale riduzione delle misure di accoglienza, nonché che la revoca per disponibilità di mezzi economici sufficienti è stata comunque disposta in assenza dei presupposti legittimanti ovvero l’occultamento di risorse e il superamento stabile dello stato di indigenza. A tale ultimo riguardo ha rappresentato, infatti, di avere informato mese per mese la Prefettura della disponibilità di risorse derivanti da attività lavorativa e di non avere nascosto l’entità delle stesse consegnando di volta in volta le relative buste paga, ricevendo, correttamente, una decurtazione delle erogazioni economiche che altrimenti gli sarebbero state versate di circa 77,00 euro al mese, nonché che lo stato di indigenza non è comunque venuto stabilmente meno, come noto, del resto, alla stessa Prefettura che proprio in ragione della sua riscontrata attualità ne ha confermato la permanenza in accoglienza presso la medesima struttura. Il che appaleserebbe di per sé anche una intrinseca contraddittorietà del provvedimento gravato, in quanto il recupero disposto compromette l’avvio del percorso di autonomia intrapreso dal ricorrente preordinato al conseguimento di un livello di vita dignitoso;

2. *“Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. 241/1990 e dell’art. 23 comma 6 d.lgs 142/2015 interpretato alla luce dell’art. 17 comma 4 direttiva 33/2013/UE: omessa o carente motivazione - eccesso di potere per motivazione incoerente o incongrua – omessa istruttoria - travisamento dei presupposti- incongruità ed irragionevolezza del rimborso richiesto”*, con cui lamenta che le motivazioni del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza e della richiesta di rimborso contrastano con le risultanze dell’istruttoria operata, sono insufficienti e dimostrano

il travisamento dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che possono fondare, in particolare, la richiesta di rimborso, in quanto non tengono conto né della sua attuale situazione reddituale né della circostanza che, sulla base del reddito dichiarato di mese in mese, aveva ricevuto le corrispondenti decurtazioni. A nulla rileva la circostanza che la revoca sia riferita ad un periodo circostanziato in cui l'indigenza era stata temporaneamente superata perché la connessa richiesta di rimborso è fatta valere in un momento in cui non solo l'interessato ha ancora bisogno di assistenza, ma in cui, comunque, non ha alcun modo di soddisfare la richiesta.

In ogni caso, l'entità del rimborso richiesto, non prevista né prevedibile per il ricorrente, è illegittima perché parametrata non sulle misure di accoglienza materiali di cui il medesimo ha usufruito, ma sugli importi versati dall'Amministrazione alla cooperativa per il più generale servizio di accoglienza ed è sproporzionata non solo rispetto alle risorse accertate dell'interessato, ma anche rispetto all'accoglienza materiale di cui egli ha beneficiato e addirittura superiore ai costi che avrebbe sostenuto se avesse locato un posto letto in qualsiasi appartamento della città ospitante;

Considerato che il Ministero intimato, costituito, dopo aver rappresentato che *“il ricorrente permane e permarrà in accoglienza con spese a carico dello Stato; nel mentre, il rimborso della somma di € 9.619,38, che rappresenta in sostanza il carattere affittivo del provvedimento impugnato, costituisce la mera reintegrazione dei costi sostenuti indebitamente per l'accoglienza dell'ospite nel periodo in cui il medesimo richiedente protezione internazionale percepiva un reddito derivante da lavoro, pari a € 7.996,43 (per un periodo complessivo di circa un anno), ampiamente al di sopra dell'importo soglia al di sotto del quale si configura lo stato di indigenza (€ 458,00 mensili netti)”*, ha controdedotto che il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142 ha recepito la direttiva europea 2013/33/UE e un'ulteriore direttiva europea in materia di riconoscimento e revoca dello status di protezione

internazionale e che *“il provvedimento impugnato ha pedissequamente applicato quanto previsto dal citato d.lgs. 142/2015, sia per quel che concerne la decisione di revocare temporaneamente le misure di accoglienza del ricorrente, sia con riferimento alla quantificazione del rimborso intimato”*, sottolineando che *“ciò che rileva... è che in un certo periodo di tempo, sufficientemente ampio ma neanche necessariamente ancorato ad un anno... sussista una disponibilità di mezzi di sussistenza che renda incompatibile la posizione del richiedente protezione internazionale con le misure di accoglienza a carico dello Stato”*. Ha, poi, affermato che *“diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, l’applicazione della disciplina dettata dalle norme citate risulta conforme a quanto previsto dalla evocata Direttiva n. 33 del 2013, la quale chiarisce espressamente come il parametro di giudizio circa la mancanza di mezzi economici sufficienti possa essere affidato ad un concetto normativo di indigenza, ragguagliato al livello dei sussidi <stabiliti dallo Stato membro interessato, secondo la legge o la prassi, in modo da garantire una qualità di vita adeguata ai propri cittadini> (art. 17, comma 5)”*, che *“sia la quantificazione del rimborso richiesto sia il metodo adottato per la sua determinazione sono corretti e conformi alle norme regolatrici e sono stati puntualmente resi noti nella comunicazione al ricorrente”* e che *“il fatto che l’importo complessivamente guadagnato dal richiedente nel periodo d’interesse sia inferiore a quello oggi richiesto a titolo di rimborso non può rilevare, atteso il carattere parzialmente ripristinatorio ma parzialmente anche sanzionatorio della misura del rimborso...”*;

Considerato che l’affare è stato chiamato all’odierna udienza camerale, celebrata in via telematica come assentito dall’art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, mediante utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams*, e discusso da remoto, giusta decreto presidenziale in data 5 novembre 2020, emesso ai sensi dell’art. 4, comma 1, settimo periodo, del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 (*“Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con*

modalità da remoto, la dispone con decreto”), applicabile alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, in forza di quanto stabilito dall’art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137;

Considerato che è stato, quindi, introitato per essere deciso;

Ritenuto, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio nella presente sede cautelare, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 del c.p.a.;

Ritenuto, inoltre, che la causa è matura per la decisione in base agli atti di difesa sin qui dimessi e che le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia;

Ritenuto, altresì, che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.l. n. 137/2020 nel periodo dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 “... *gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ferma restando la possibilità di definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 del codice del processo amministrativo, omissis ogni avviso*”, fermo restando che, nel caso specifico, le parti, presenti da remoto, sono state comunque rese edotte dell’intenzione del Tribunale di definire il giudizio con sentenza resa in forma semplificata;

Ritenuto che il ricorso merita di essere accolto per le ragioni e nei sensi di seguito esplicitati;

Ritenuto, invero, che il Collegio, pur non intendendo mettere in dubbio la facoltà dell’Amministrazione intimata di disporre la revoca delle misure di accoglienza al venir meno, anche solo temporaneamente, dei presupposti di indigenza economica richiesti per la loro concessione (*rectius* che il Ministero “*possa obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti... qualora... dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole*

*lasso di tempo” o che “Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, ...” possa chiedere al richiedente “un rimborso”, come stabilito dall’art. 17, par. 4, della Dir. 26/06/2013, n. 2013/33/UE), ritiene, che nel caso di specie la norma nazionale, asseritamente recettiva della disposizione euro-unitaria, sia stata applicata in maniera non fedele alla *ratio* e al senso proprio di quest’ultima;*

Ritenuto, infatti, che - in disparte il fatto che una corretta lettura sistematica della disposizione di cui la Prefettura ha inteso fare applicazione nel caso specifico rende immediatamente evidente che la previsione di cui all’arte. 23, comma 1, lett. d), ha, al pari delle altre contenute nel medesimo comma (*“Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d'accoglienza in caso di: a) mancata presentazione presso la struttura individuata ovvero abbandono del centro di accoglienza da parte del richiedente, senza preventiva motivata comunicazione alla prefettura - ufficio territoriale del Governo competente; b) mancata presentazione del richiedente all'audizione davanti all'organo di esame della domanda; c) presentazione di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e successive modificazioni; d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti; e) violazione grave o ripetuta delle regole delle strutture in cui è accolto da parte del richiedente asilo, compreso il danneggiamento doloso di beni mobili o immobili, ovvero comportamenti gravemente violenti”*), per come formulata, una evidente connotazione sanzionatoria, sicché presupposto indefettibile per la sua applicazione dovrebbe essere più propriamente il (solo) comportamento scorretto tenuto e/o posto in essere dal soggetto beneficiario delle misure di accoglienza, al quale l’Amministrazione intende, per l’appunto, reagire (presupposto che, però, non si è assolutamente verificato nel caso di specie ove il ricorrente ha puntualmente e correttamente ottemperato all’onere su di lui gravante di tenere costantemente

informata l'Amministrazione per il tramite della Cooperativa che gestisce la struttura ove è accolto delle entrate economiche conseguite in forza dei contratti di tirocinio e di lavoro a tempo determinato stipulati rispettivamente con la società Center Casa e la società Umana s.p.a. di Pordenone) – è indubbio che l'applicazione della misura che qui viene in rilievo, laddove ricondotta alla norma su indicata, non può prescindere innanzitutto da quanto, a più chiare lettere, stabilito dall'art. 20, par. 3, della Dir. n. 2013/33/UE ovvero che presupposto per la riduzione o la revoca delle condizioni materiali di accoglienza è che il richiedente *“abbia occultato risorse finanziarie”*, beneficiando in tal modo indebitamente delle stesse;

Ritenuto che la decisione dell'Amministrazione di ridurre e/o revocare le condizioni materiali di accoglienza deve essere, in ogni caso, basata *“sulla particolare situazione della persona interessata, (...) tenendo conto del principio di proporzionalità”*, e garantire, in ogni caso, *“un tenore di vita dignitoso”*, come si ritrae dalla piana lettura dell'art. 20, par. 5, della direttiva dianzi citata, coerentemente, del resto, con quanto stabilito dal precedente art. 17, recante *“Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza...”*, che, al par. 3, subordina la concessione delle misure stesse *“alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento”*;

Ritenuto che tale ultima disposizione, peraltro puntualmente recepita dal legislatore nazionale all'art. 14, comma 1, del vigente testo del d.lgs. n. 142/2015, costituisce, ad avviso del Collegio, la stella polare che deve orientare l'attività dell'Amministrazione anche nel momento in cui adotta provvedimenti afflittivi nei confronti degli interessati e ciò a prescindere dalle ragioni addotte a loro sostegno (ovvero anche laddove, come nell'ipotesi in esame, non ricorrono i presupposti per disporre la revoca delle misure di accoglienza quale reazione alla condotta riprovevole dell'interessato che ha occultato risorse finanziarie, ma la decisione

risulta in realtà giustificata dalla mera sopravvenuta disponibilità, in alcun modo occultata dall'interessato, di mezzi economici in misura superiore a quella dell'assegno sociale, che segna convenzionalmente il limite dello stato di indigenza che costituisce presupposto imprescindibile per fruire dello specifico beneficio), in quanto individua, di fatto, i parametri ineludibili che devono essere osservati nel caso concreto, al fine di assicurare che la misura applicata risulti effettivamente rapportata, in ossequioso rispetto del principio di proporzionalità, alla particolarità della specifica fattispecie;

Ritenuto che in tal senso pare, peraltro, illuminante quanto stabilito al par. 4 dell'art. 17 dianzi citato (*“Gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo.*

Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l'assistenza sanitaria all'epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso”), atteso che la facoltà di chiedere “un” rimborso all'interessato è *ictu oculi* cosa ben diversa dal pretendere la restituzione, per intero, di quanto corrisposto dall'Amministrazione al soggetto gestore della struttura di accoglienza per ogni soggetto accolto, peraltro in forza di un rapporto negoziale al quale il beneficiario delle misure di accoglienza è totalmente estraneo;

Ritenuto, dunque, che la decisione dell'Amministrazione, adottata in asserita applicazione delle disposizioni nazionali attuative della direttiva UE che qui assume rilievo, confligge con il chiaro disposto delle sovraordinate norme euro-unitarie, in particolare laddove, quale conseguenza della disposta (temporanea) revoca delle misure di accoglienza per le ragioni dianzi indicate, impone al ricorrente l'obbligo di rimborsare *tout court* e per intero i costi sostenuti dall'Amministrazione nei confronti del soggetto gestore per assicurare le misure di cui ritiene che il

medesimo abbia indebitamente fruito, senza tenere assolutamente conto della particolare situazione dell'interessato, del reale beneficio conseguito dal medesimo [che, si badi bene, non può essere semplicisticamente fatto coincidere con la spesa sostenuta dall'Amministrazione in base alla convenzione stipulata col gestore della struttura di accoglienza, dato che, come reso evidente dalla sua piana lettura, l'importo *pro die* e *pro capite* colà previsto, pari a €34,49 (vedi art. 5 Convenzione all. 003 fascicolo doc. Avv. St.), assunto a riferimento per determinare, detratto quanto già non erogatogli, le somme ritenute ancora dovute dal ricorrente, includono costi di “*regia*” (vedi art. 2 Convenzione cit.), che in alcun modo possono essere addebitati agli interessati perché esulano dal concetto stesso di costi delle “*condizioni materiali di accoglienza*” in sé e per sé considerate], dell'ammontare delle risorse economiche effettivamente conseguite in busta paga dal medesimo in ragione e per effetto dello svolgimento del tirocinio e dell'attività lavorativa a tempo determinato e, in ogni caso, della necessità di garantirgli un tenore di vita dignitoso, anche al fine di favorire la prosecuzione del percorso di autonomia che ha intrapreso e che, purtroppo, risulta allo stato impedito dall'emergenza pandemica in atto;

Ritenuto che la violazione dei parametri euro-unitari in cui si sarebbe dovuta sostanziare l'applicazione, nel caso specifico, del principio di proporzionalità risulta oltremodo evidente dal raffronto tra i contenuti del provvedimento di revoca delle misure di accoglienza/imposizione dell'obbligo di rimborso e quelli della successiva intimazione di restituzione della somma asseritamente sostenuta per l'erogazione a suo favore delle misure di accoglienza, atteso che a fronte di un accertato “*imponibile fiscale IRPEF maturato nel corso del 2019... pari a € 7.996,43*” viene intimato al ricorrente di restituire l'abnorme somma di €9.619,38; Ritenuto che la primazia (“*primauté*”) del diritto dell'Unione costituisce, però, uno degli assi portanti dell'ordinamento europeo (Corte giust. – sentenza Costa contro Enel del 15 luglio 1964) e che le autorità giudiziarie degli Stati membri sono

incaricate di vegliare sull'applicazione e sull'osservanza del diritto dell'Unione nell'ordinamento giuridico nazionale (Corte giust. ordinanza 6 dicembre 1990, causa C-2/88, Imm., J.J. Zwartveld e altri), con conseguente obbligo di non applicare la norma interna contrastante con quella europea, sia anteriore sia successiva a quest'ultima, di efficacia diretta (Corte giust. 9 marzo 1978, causa 106/77, Amministrazione delle finanze dello Stato c. SpA Simmenthal) o, in ogni altro caso, di interpretare la norma nazionale in maniera conforme a quella europea [*«l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato, come pure l'obbligo loro imposto dall'art. 5 del Trattato di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo, valgono per tutti gli organi degli Stati membri ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali. Ne consegue che nell'applicare il diritto nazionale, e in particolare la legge nazionale espressamente adottata per l'attuazione della direttiva..., il giudice nazionale deve interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato contemplato dall'art. 189, 3° comma»* (Corte giust. 10 aprile 1984, causa 14/83, Sabine von Colson e Elisabeth Kamann c. Land Nordrhein-Westfalen); principio di interpretazione conforme costantemente ribadito dalla giurisprudenza successiva - vedi Corte giust. 4 dicembre 2004, C 397/01, Pfeiffer, punto 110: *«conformemente ad una giurisprudenza parimenti costante fin dalla sentenza 10 aprile 1984, causa 14/83, Von Colson e Kamann, l'obbligo degli Stati membri, derivante da una direttiva, di conseguire il risultato da questa contemplato come pure il dovere loro imposto dall'art. 10 CE di adottare tutti i provvedimenti generali o particolari atti a garantire l'adempimento di tale obbligo valgono per tutti gli organi degli Stati membri, ivi compresi, nell'ambito di loro competenza, quelli giurisdizionali (v., in particolare, sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc.; Faccini Dori, cit.; 18 dicembre 1997, causa C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, e 25 febbraio 1999, causa C-131/97, Carbonari e a.,) »*];

Ritenuto, in particolare, che l'obbligo di interpretazione conforme, sorto in riferimento alle norme non direttamente applicabili, come in genere le direttive (interpretazione conforme in senso proprio), è stato esteso nel tempo dalla Corte di giustizia a ogni norma del diritto nazionale che possa confliggere con una norma europea, anche immediatamente applicabile (interpretazione conforme in senso improprio), sia primaria (principi generali) sia derivata (direttiva), sia precedente sia successiva alla norma di diritto dell'Unione, con la conseguenza che spetta al giudice nazionale dare al diritto interno, in tutti i casi in cui questo lascia un margine di discrezionalità, un'interpretazione e un'applicazione conformi alle esigenze del diritto UE, e, qualora una siffatta interpretazione conforme non sia possibile, disapplicare le norme nazionali incompatibili (Corte giust. 4 febbraio 1988, C-157/86, Murphy);

Ritenuto, infatti, che l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale è inerente al sistema del TFUE, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme dell'Unione quando risolve la controversia a esso sottoposta (*ex multis* Corte giust. 4 dicembre 2004, C-397/01, Pfeiffer; Corte giust. 28 giugno 2012, causa C-7/11, Caronna);

Ritenuto, in definitiva, che per le ragioni dianzi esposte e in virtù dell'obbligo di interpretare "*alla luce della lettera e dello scopo della direttiva*" che viene in rilievo le disposizioni del diritto nazionale di cui l'Amministrazione ha fatto applicazione nel caso specifico, il ricorso va accolto e, per l'effetto, annullato il provvedimento prefettizio impugnato, laddove, quale conseguenza della disposta (temporanea) revoca delle misure di accoglienza precedentemente accordategli, ha imposto al ricorrente l'obbligo di "*rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito*", che costituisce presupposto necessario e imprescindibile della successiva intimazione di restituzione della somma di € 9.619,38;

Ritenuto che sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite;

Ritenuto che, ai sensi di legge, il Ministero intimato sarà, però, tenuto a rimborsare al ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento prefettizio impugnato per le ragioni e nei sensi indicati in motivazione.

Spese compensate

Il Ministero intimato sarà tenuto a rimborsare al ricorrente (all'atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell'art. 13, comma 6 bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2020, celebrata in via telematica mediante utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams*, con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Manuela Sinigoi, Consigliere, Estensore

Lorenzo Stevanato, Consigliere

L'ESTENSORE
Manuela Sinigoi

IL PRESIDENTE
Oria Settesoldi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.